



Delibera n. ~~39~~ /2018
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5/2018

Oggetto: approvazione della Convenzione tra la "*Università degli Studi di Palermo*" e lo "*Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica*" di Palermo, che prevede e disciplina l'affidamento di una prestazione di tipo professionale ad un "*Esperto Qualificato in Radio Protezione*" di "*Terzo Grado*", al fine di consentire al predetto "*Istituto*" di ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 15;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...*";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;



- VISTA** la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "...*delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";
- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 27 novembre 1989, numero 89/618/EURATOM, che disciplina la "**Informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva**";
- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 4 dicembre 1990, numero 90/641/EURATOM, che disciplina la "**Protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata**";
- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 3 febbraio 1992, numero 92/3/EURATOM, che disciplina la "**Sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati Membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa**";
- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 13 maggio 1996, numero 96/29/EURATOM, che contiene le "**Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti**";
- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 30 giugno 1997, numero 97/43/EURATOM, che disciplina la "**Protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche**";
- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 22 dicembre 2003, numero 2003/122/EURATOM, che disciplina il "**Controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane**";
- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 20 Novembre 2006, numero 2006/117/EURATOM, che disciplina la "**Sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito**";



- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 25 giugno 2009, numero 2009/71/EURATOM, che istituisce un "**Quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari**";
- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 19 luglio 2011, numero 2011/70/EURATOM, che istituisce un "**Quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi**";
- VISTA** la Direttiva del Consiglio della Unione Europea del 5 dicembre 2013, numero 2013/59/EURATOM, che contiene le "**Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti**" e che abroga, nella stessa, specifica materia, tutte le altre Direttive precedenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "**Attuazione delle Direttive del Consiglio della Unione Europea del 27 novembre 1989, numero 89/618/EURATOM, del 4 dicembre 1990, numero 90/641/EURATOM, del 3 febbraio 1992, numero 92/3/EURATOM, e del 13 maggio 1996, numero 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti**";
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 4, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, dispone, tra l'altro, che:
- lo "**Esperto Qualificato in Radio Protezione**" è la "...*persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione...*";
 - la "...*sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite...*" negli articoli successivi;
- CONSIDERATO** che lo "**Esperto Qualificato in Radio Protezione**", figura professionale espressamente prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo innanzi richiamato, può essere in possesso di tre diversi gradi di qualificazione;
- CONSIDERATO** in particolare, che:
- a) lo "**Esperto Qualificato in Radio Protezione**" di "**Primo Grado**":
 - effettua "...*misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico...*";
 - assicura "...*il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, fornisce indicazioni e formula provvedimenti*





- atti a garantire la sorveglianza fisica per la protezione dei lavoratori e della popolazione...";
- cura "...la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KV2...";
 - fornisce "...al datore di lavoro, prima dell'inizio di qualsiasi attività con rischio di radiazioni ionizzanti, una consulenza in merito alla valutazione dei rischi che l'attività comporta e ai relativi provvedimenti di radioprotezione da adottare...";
- b) lo **"Esperto Qualificato in Radio Protezione"** di **"Secondo Grado"**:
- effettua "...misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico...";
 - assicura "...il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, fornisce indicazioni e formula provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica per la protezione dei lavoratori e della popolazione...";
 - cura "...la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici con energia degli elettroni acceleranti compresa tra 400 KeV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse quelle naturali, come il Radon2, e le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo...";
 - fornisce "...al datore di lavoro, prima dell'inizio di qualsiasi attività con rischio di radiazioni ionizzanti, una consulenza in merito alla valutazione dei rischi che l'attività comporta e ai relativi provvedimenti di radioprotezione da adottare...";
- c) lo **"Esperto Qualificato in Radio Protezione"** di **"Terzo Grado"**:
- effettua "...misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico...";
 - assicura "...il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, fornisce indicazioni e formula provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica per la protezione dei lavoratori e della popolazione...";
 - cura "...la sorveglianza fisica degli impianti nucleari di potenza, degli impianti nucleari di ricerca, degli impianti nucleari per il trattamento di combustibile irradiato e di altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle precedenti...";
 - fornisce "...al datore di lavoro, prima dell'inizio di qualsiasi attività con rischio di radiazioni ionizzanti, una consulenza in merito alla valutazione dei rischi che l'attività comporta e ai relativi provvedimenti di radioprotezione da adottare...";

VISTO

il Decreto Legislativo del 26 maggio 2000, numero 187, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "**Attuazione della Direttiva del**

Consiglio della Unione Europea del 30 giugno 1997, numero 97/43/ EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche";

- VISTA** la Legge 3 agosto 2007, numero 123, che contiene alcune "**Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**" e che disciplina la "**Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**", e che disciplina, in particolare, la "**...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...**";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare, l'articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";
- VISTO** lo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il **1° maggio 2011**;
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto



Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";

VISTO il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

VISTA la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha unanimemente deliberato:

- di "...nominare il Dottore **Gaetano TELESIO** quale Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a far data dal **17 ottobre 2016**...";
- che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

CONSIDERATO che l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà, pertanto, il **14 ottobre 2019**;

VISTO il Decreto del Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" del 22 dicembre 2017, numero 92, con il quale il Dottore **Giancarlo CUSUMANO** è stato nominato Direttore dello "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica**" di Palermo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che lo "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica**" di Palermo, nel "...perseguimento dei suoi fini istituzionali, svolge attività che comportano la detenzione e l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti...";

CONSIDERATO pertanto, che lo "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica**" di Palermo "...deve necessariamente avvalersi, per ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, della prestazione professionale di un "**Esperto Qualificato in Radio Protezione**" di "**Terzo Grado**"...";



CONSIDERATO

altresi, che:

- lo "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica**" di Palermo "...non ha personale strutturato con specifica competenza qualificata per lo svolgimento delle attività proprie dello **"Esperto Qualificato in Radio Protezione"**, secondo quanto previsto dal predetto Decreto Legislativo...";
- la "**Università degli Studi di Palermo**":
 - può "...intrattenere, in applicazione dell'articolo 9, comma 9, del proprio Statuto attualmente in vigore, rapporti e convenzioni con Enti esterni...";
 - può "...svolgere, avvalendosi di proprio personale, prestazioni di tipo professionale nell'interesse di committenti sia pubblici che privati, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 66 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, e successive modifiche ed integrazioni, e nel **"Regolamento di Ateneo che disciplina le prestazioni in conto terzi"**, emanato con Decreto Rettorale del 6 ottobre 2014, numero 3468...";
- è "...attivo, presso la **"Università degli Studi di Palermo"**, il **"Servizio di Radioprotezione"**, con competenze nel campo della sorveglianza fisica...";
- il **"Servizio di Radioprotezione"** della **"Università degli Studi di Palermo"** può svolgere "...prestazioni in conto terzi, in applicazione del **"Regolamento di Ateneo"** emanato in attuazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti...";
- che la **"Università degli Studi di Palermo"** ha individuato, per lo svolgimento delle attività di **"Esperto Qualificato in Radio Protezione"** di **"Terzo Grado"** richieste dallo **"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica"** di Palermo, il Professore Ingegnere **Elio TOMARCHIO**, Professore Associato del **"Dipartimento di Energia, Ingegneria della Informazione e Modelli Matematici"** del predetto Ateneo;

VISTA

la nota del 20 marzo 2018, con la quale il Dottore **Giancarlo CUSUMANO**, nella sua qualità di Direttore dello **"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica"** di Palermo ha :

- manifestato l'intenzione di stipulare una **"Convenzione"** con la **"Università degli Studi di Palermo"**, che prevede e disciplina l'affidamento di una prestazione di tipo professionale ad un **"Esperto Qualificato in Radio Protezione"** di **"Terzo Grado"**, al fine di consentire al predetto **"Istituto"** di ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- trasmesso il relativo **"Schema"** di **"Convenzione"**;

VISTO lo "**Schema**" di "**Convenzione**" tra la "**Università degli Studi di Palermo**" e lo "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica**" di Palermo predisposto per le finalità innanzi specificate;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del predetto "**Schema**" di "**Convenzione**", lo "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica**" di Palermo, denominato "**Committente**", richiede alla "**Università degli Studi di Palermo**" una "...prestazione di tipo professionale per ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e ad ogni altro adempimento previsto da norme di legge e regolamenti di esecuzione ovvero da eventuali modifiche normative successive che dovessero riguardare la medesima materia...";

CONSIDERATO altresì, che l'articolo 2 del predetto "**Schema**" prevede, a sua volta, che la "**Università degli Studi di Palermo**", per il tramite del "**Servizio di Radioprotezione**":

- provvede "...affinché il personale individuato per l'esecuzione della prestazione professionale oggetto della "**Convenzione**" curi tutte le incombenze che la normativa menzionata nel precedente articolo 1 affida alla competenza del personale stesso...";
- vigila "...sulla correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto Legislativo...";
- è autorizzata "...al trattamento dei dati personali detenuti dal "**Committente**" per le sue attività istituzionali, ai fini dell'espletamento dell'incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso...";
- presenterà "...al "**Committente**" nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente una relazione tecnico-descrittiva sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sulla regolare esecuzione delle prestazioni relative alle funzioni assegnate e provvederà all'effettuazione delle comunicazioni previste dalle norme vigenti in materia...";
- garantisce "...l'impegno e la professionalità necessari per il conseguimento del miglior risultato...";

CONSIDERATO inoltre, che, ai sensi dell'articolo 3 dello "**Schema**" di "**Convenzione**":

➤ le "...attività previste dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, verranno espletate, per conto della "**Università degli Studi di Palermo**", dal Professore Ingegnere **Elio TOMARCHIO**, nato a Messina il 5 novembre 1957, Professore Associato del "**Dipartimento di Energia, Ingegneria della Informazione e Modelli Matematici**" del predetto Ateneo ed "**Esperto Qualificato in Radio Protezione**", iscritto nello "**Albo Nazionale**" degli



"Esperti Qualificati in Radio Protezione" di "Terzo Grado"...;

- la **"...eventuale sostituzione del "Responsabile della Esecuzione della Prestazione"**, da parte della **"Università degli Studi di Palermo"**, dovrà essere approvata dal **"Committente"...**;

CONSIDERATO

inoltre, che gli articoli 4 e 5 del predetto **"Schema"** dispongono, rispettivamente, che lo **"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica"** di Palermo:

- metterà **"...a disposizione tutti i dati, gli elementi e le informazioni richieste, assicurando alla "Università degli Studi di Palermo" le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, e provvederà a quanto previsto per i "datori di lavoro" dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni..."**;
- per tutti le prestazioni previste dalla **"Convenzione"** dovrà corrispondere alla **"Università degli Studi di Palermo"**, a **"...consuntivo delle attività svolte..."**, il **"...corrispettivo annuo di euro 800,00 (ottocento)..."**, al netto della Imposta sul Valore Aggiunto;
- la **"...somma pattuita sarà liquidata a seguito di presentazione di apposita fattura da parte della "Università degli Studi di Palermo"..."**;

CONSIDERATO

che, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dello **"Schema"** più volte citato, la **"Convenzione"**:

- avrà **"...la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018..."**;
- potrà **"...essere rinnovata previo consenso esplicito delle parti..."**;

CONSIDERATO

altresi, che gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello **"Schema"** di **"Convenzione"** disciplinano la osservanza del **"segreto di ufficio"** e la **"utilizzazione e pubblicazione dei risultati"** delle attività oggetto della **"Convenzione"**, individuano il **"foro competente"** in caso di controversie e definiscono condizioni e modalità per la **"modifica"** o la **"risoluzione"** della **"Convenzione"**, per il pagamento delle **"imposte"** in caso di registrazione d'uso della **"Convenzione"** e per il **"trattamento dei dati personali"**;

ACQUISITO

il parere favorevole alla sottoscrizione della predetta **"Convenzione"** ed alla approvazione del relativo **"Schema"**, espresso sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTO

il Bilancio Annuale di Previsione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per l'Esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 dicembre 2017, numero 109;



ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione,

DELIBERA

alla unanimità dei presenti,

Articolo 1. Di approvare lo "**Schema**" della "**Convenzione**", nel testo che si allega alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1), tra la "**Università degli Studi di Palermo**" e lo "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica**" di Palermo, che prevede e disciplina l'affidamento di una prestazione di tipo professionale ad un "**Esperto Qualificato in Radio Protezione**" di "**Terzo Grado**", al fine di consentire al predetto "**Istituto**" di ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Articolo 2. Di autorizzare la sottoscrizione della "**Convenzione**" tra la "**Università degli Studi di Palermo**" e lo "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica**" di Palermo per le finalità specificate in premessa e nell'articolo 1 del dispositivo della presente Delibera.

Articolo 3. Di autorizzare il Dottore **Giancarlo CUSUMANO**, nella sua qualità di Direttore dello "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica**" di Palermo a sottoscrivere la "**Convenzione**" specificata nei primi due articoli del dispositivo della presente Delibera.

Articolo 4. Di autorizzare la spesa relativa al compenso da corrispondere alla "**Università degli Studi di Palermo**" per lo svolgimento delle attività oggetto della "**Convenzione**", che ammonta complessivamente ad **€ 976,00**, al lordo della Imposta sul Valore Aggiunto, pari al 22% dell'importo del predetto compenso.

Articolo 5. La copertura finanziaria della spesa prevista dall'articolo 4 del dispositivo della presente Delibera, per un importo complessivo di **€ 976,00**, sarà assicurata mediante prelievo dai fondi iscritti nella "**Funzione Obiettivo**" 1.06.01 "**FFO-Funzionamento**", "**Capitolo**" 1.03.02.13.999.02 "**Altri servizi per prevenzione e sicurezza**", del "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.16 " **Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo**" del Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2018.

Roma, 24 aprile 2018

Il Segretario

Partipilo/Telesio

Il Presidente